

L'export della Campania più forte delle «crisi» vincono farmaci e auto

scritto da Annamaria Laurenzano | Giugno 12, 2024

[selezione articoli_12 giugno 2024 11](#)

Innovation days, il focus su Data Valley e competenze

scritto da Annamaria Laurenzano | Giugno 12, 2024

[selezione articoli_12 giugno 2024 15](#)

Appello della Sant'Anna: tagliare l'Iva sull'acqua, in Francia è al 5,5%

scritto da Annamaria Laurenzano | Giugno 12, 2024

[selezione articoli_12 giugno 2024 18](#)

Imballaggi, 1 milione per potenziare la raccolta

scritto da Annamaria Laurenzano | Giugno 12, 2024

[selezione articoli_12 giugno 2024 20](#)

De Nora, al via i lavori per il polo che produrrà elettrolizzatori

scritto da Annamaria Laurenzano | Giugno 12, 2024

[selezione articoli_12 giugno 2024 21](#)

Carta, svolta verde per Sofidel in Svezia: apre un sito innovativo di gas rinnovabile

scritto da Annamaria Laurenzano | Giugno 12, 2024

[selezione articoli_12 giugno 2024 23](#)

AGEVOLAZIONI | Credito d'imposta investimenti ZES UNICA: approvazione modello Agenzia delle Entrate. Invio dati dal 12 giugno al 12 luglio 2024

scritto da Marcella Villano | Giugno 12, 2024

Informiamo che con [provvedimento](#) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stato approvato il nuovo modello di comunicazione, con le relative istruzioni e le modalità di trasmissione, che le imprese sono tenute a presentare – da oggi mercoledì 12 giugno e fino a venerdì 12 luglio – per beneficiare del credito d'imposta investimenti ZES Unica.

La comunicazione per le spese relative ai nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio e fino al 15 novembre 2024, potrà essere inviata, dal beneficiario o da un soggetto incaricato, esclusivamente in via telematica tramite il software "ZES UNICA", a breve disponibile sul sito internet dell'Agenzia. Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione per confermare i dati indicati, è tenuto a conservare la documentazione.

Entro dieci giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni è emanato il provvedimento che individua la percentuale di agevolazione effettivamente spettante. A decorrere dal giorno successivo è possibile fruire del credito d'imposta per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali

è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute le relative fatture elettroniche. Ricordiamo che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Per poter utilizzare il credito d'imposta per investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione, oppure realizzati ma per i quali, alla medesima data, non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione richiesta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative, utilizzando il medesimo modello di comunicazione, a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025. In caso di molteplici invii, si ricorda che l'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Il credito d'imposta sarà utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell'apposita ricevuta.

[CIM ZES Unica istr CIM ZES Unica mod Provvedimento 11_06_24 credito ZES unica](#)

**TURISMO | “Avviso
partecipazione WTM Londra 5/7
novembre 2024” richiesta
accreditamento entro il
21/6/2024**

scritto da Angela Amaturò | Giugno 12, 2024

La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 54 dell'11

giugno, ha approvato l'Avviso pubblico esplorativo per la manifestazione d'interesse a partecipare alla fiera WTM – World Travel Market che si terrà a Londra dal 5 al 7 novembre 2024.

Le aziende interessate ad essere accreditati presso lo stand della Regione Campania, dovranno far pervenire la propria richiesta redatta secondo il modello “Allegato A”, unitamente ad una dettagliata descrizione del territorio e della proposta promozionale “Allegato A1” che si intende presentare, ed alla scheda anagrafica “Allegato B” (file Excel) debitamente compilati e sottoscritti, esclusivamente via PEC con oggetto “domanda di partecipazione WTM LONDRA 2024” all'indirizzo: fiereturismo@pec.regione.campania.it entro e non oltre il 21 giugno 2024.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, Centro Direzionale, Isola C5 – Napoli, tel. 0817968784 0817968986 o via e-mail all'indirizzo: manifestazionifieristiche@regione.campania.it.

Allegati:

Manifestazione d'interesse

Allegato A e A1

Allegato B Scheda Anagrafica

[Allegato A e A1 WTM 2024](#) [Allegato B Scheda anagrafica WTM 2024](#)
[Manifestazione di interesse WTM Londra 2024](#)

Turismo (Angela Amaturo 089200821 –
a.amaturo@confindustria.sa.it)

LAVORO | CCNL 5 febbraio 2021 per l'Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti – Minimi contrattuali in vigore dal 1° giugno 2024 – Effetti

scritto da Francesco Cotini | Giugno 12, 2024

Facciamo seguito alla nostra precedente informativa dello scorso 10 giugno, per informarVi che Federmeccanica ha reso noto che in data odierna le parti stipulanti, preso atto della dinamica dell'inflazione relativa all'anno 2023 misurata con l'indice IPCA al netto degli energetici importati, risultata pari al **6,9%** come da comunicato ISTAT del 7 giugno u.s. (cfr. allegato), e dunque superiore all'incremento percentuale dei minimi tabellari di riferimento già previsto, in applicazione di quanto stabilito al settimo comma della "Tabelle dei minimi contrattuali", Sezione Quarta, Titolo IV, hanno proceduto ad adeguare i minimi tabellari per livello decorrenti dal 1° giugno 2024.

Sono stati, inoltre, aggiornati i valori dell'indennità di trasferta e dell'indennità di reperibilità.

Nel Comunicato dell'Istat sono altresì riportate le previsioni dell'indice IPCA-NEI per gli anni 2024 – 2027 e, in particolare, per il 2024 la previsione è stimata all'1,9%.

I nuovi importi dei minimi tabellari per livello dal **1° giugno 2024**, stabiliti nel Verbale di Incontro 11 giugno 2024, in

allegato, sostituiscono, a tutti gli effetti, gli importi dei minimi tabellari già previsti dalla medesima decorrenza nella Tabella dei minimi tabellari di cui al testo del CCNL 5 febbraio 2021.

Come noto, in coerenza con la funzione di garanzia del TEM assegnata al livello nazionale, il CCNL prevede espressamente la regola che gli incrementi dei minimi tabellari assorbono le cifre fisse che eventualmente siano state riconosciute in azienda dopo il 1° gennaio 2017 tutelando, in tal modo, il ruolo affidato alla contrattazione aziendale di distribuire la ricchezza eventualmente prodotta ed evitando sommatorie di costi fissi tra i due livelli di negoziazione.

Restano esclusi dagli assorbimenti gli importi retributivi riconosciuti in relazione alle modalità di effettuazione della prestazione (straordinario, notturno, turni, festività, orario plurisettimanale, ecc.).

Nel contempo, il CCNL prevede l'assorbimento degli aumenti individuali riconosciuti, sempre successivamente al 1° gennaio 2017, salvo che non siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità.

Il modello introdotto nel 2016 ha dunque riservato alla contrattazione nazionale la funzione di realizzare nel tempo minimi di garanzia anche per effetto degli assorbimenti sopra menzionati, ed ha affidato alla contrattazione aziendale una funzione redistributiva unicamente attraverso "premi di risultato totalmente variabili" responsabilizzando i soggetti aziendali a ricercare soluzioni negoziali legate ad indicatori strettamente connessi all'andamento economico e produttivo dell'impresa.

Al fine di garantire la sostenibilità dell'assetto è, pertanto, fondamentale l'applicazione rigorosa di tutte le norme contrattuali.

In allegato, oltre al file relativo al comunicato ISTAT del 7

giugno u.s., si riporta il verbale di incontro odierno in cui sono riportati i nuovi livelli retributivi oltre ad una nota sugli effetti derivanti dalla variazione dei minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024.

All.ti

[EFFETTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DEI MINIMI TABELLARI IPCA – Comunicazione ISTAT – 07 giugno 2024 Verbale d’Incontro Federmeccanica Assital – Adeguamento IPCA](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

AMBIENTE | report settimanale ambiente 3-7 giugno 2024

scritto da Maria Rosaria Zappile | Giugno 12, 2024

Revisione Codice dell’Ambiente – Contributo Confindustria

Confindustria ha fornito il proprio contributo relativamente alla revisione del Codice dell’Ambiente in esito all’incontro del 28 maggio scorso con la Commissione interministeriale istituita presso la Presidenza del Consiglio, per il riassetto e la codificazione della normativa vigente in materia ambientale.

Nel dettaglio, la documentazione trasmessa alla Presidenza del Consiglio, elaborata con il supporto del Sistema e disponibile in allegato, comprende una nota di carattere generale, contenente alcune riflessioni, priorità e le principali

criticità riscontrate, unitamente ad un allegato tecnico nel quale sono riportate proposte di modifica puntuali.

A questo proposito, segnaliamo che Confindustria ha comunicato alla Commissione che si tratta di un primo contributo, cui seguiranno ulteriori osservazioni e proposte.

MASE – Registro nazionale dei produttori: Pubblicato DM 15 aprile 2024, n.144

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il [D.M. 15 aprile 2024, n.144](#), che definisce le **modalità di iscrizione al Registro nazionale dei produttori** secondo quanto previsto dall'art. 178-ter (*Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore*), comma 9, del D.lgs. 152/2006.

Tutti i soggetti tenuti a rispettare le regole della responsabilità estesa del produttore devono iscriversi al Registro. Nel caso in cui il produttore adempie agli obblighi tramite un Consorzio o un Sistema autonomo di gestione collettiva, saranno questi ultimi a doversi iscrivere al Registro e a comunicare l'elenco dei produttori aderenti.

L'iscrizione sarà effettuata online tramite il portale fornito dalle Camere di commercio entro 60 giorni dalla comunicazione dell'apertura delle iscrizioni, che sarà annunciata sia sul portale stesso che sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Inoltre, il Registro nazionale dei produttori è costituito dai vari registri di filiera già esistenti, come i Registri AEE e Pile, e da quelli che saranno istituiti come indicato nell'allegato I del decreto, che elenca i Registri di filiera che compongono il Registro Nazionale Produttori. L'iscrizione ai Registri di filiera equivale all'iscrizione al Registro nazionale dei produttori.

Infine, segnaliamo che, la prima implementazione del Registro

nazionale dei produttori è rappresentata dal nuovo Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici, istituito dal [D.M. 16 aprile 2024, n. 147](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2024.

PNRR (M2C4 I4.4) – MASE: Pubblicato il Vademecum per il rispetto del principio DNSH

Segnaliamo che, per la misura M2C4 (*Tutela del territorio e della risorsa idrica*), I4.4 (*investimenti in fognatura e depurazione*) il MASE ha pubblicato il [Vademecum per il rispetto del principio del “Do No Significant Harm”](#) (DNSH).

Il Vademecum ha lo scopo di fornire indicazioni operative ai Soggetti attuatori nelle loro attività di verifica del rispetto del principio DNSH nell'intero ciclo di vita del progetto. Il documento tiene conto della riprogrammazione dei target del PNRR e delle disposizioni oggetto della Guida operativa DNSH predisposta dal MEF-RGS, di recente aggiornata con Circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024.

Il Vademecum contiene:

- una **sezione introduttiva** sul principio DNSH;
- un'analisi delle **modifiche** introdotte per l'Investimento “*Fognatura e depurazione*” con la riprogrammazione del PNRR relativamente al rispetto del principio DNSH;
- la descrizione dei principali **adempimenti** dei Soggetti attuatori in fase di realizzazione degli interventi e di rendicontazione degli interventi;
- l'individuazione degli **elementi di controllo** contenuti nelle schede tecniche n. 3, 5 e 24 (e relative Check list) della Guida operativa per il rispetto del principio DNSH, associate all'Investimento M2C4 I4.4.

Direttiva Green Claims – Aggiornamento

Di seguito, un aggiornamento in merito alla Direttiva sulle dichiarazioni ecologiche (cd. Direttiva Green Claims).

Il 5 giugno u.s. la Presidenza Belga del Consiglio ha presentato il testo di compromesso finale sulla Direttiva Green Claims, tenendo conto anche della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, della direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, della direttiva sulla comunicazione societaria sulla sostenibilità (CSRD) e del quadro di certificazione per l'assorbimento delle emissioni di carbonio.

Si riportano di seguito i punti principali del testo del compromesso della Presidenza Belga:

- **La procedura semplificata** esenta tipi specifici di indicazioni dalla verifica preventiva da parte di terzi e semplifica gli obblighi di motivazione per i professionisti che generano indicazioni, pur mantenendo il concetto fondamentale di verifica prima dell'uso di dichiarazioni ed etichette ambientali esplicite. **Quattro categorie di indicazioni sono ammissibili alla procedura semplificata:** i) le indicazioni relative al superamento dei requisiti minimi di legge; ii) le indicazioni basate su etichette ambientali; iii) le indicazioni relative agli interventi nell'ambito della politica agricola comune (PAC); iv) alcuni tipi di dichiarazioni ambientali esplicite definite negli atti di esecuzione che devono essere adottati dalla Commissione.
- **Separazione** dei concetti di «**dichiarazioni ambientali esplicite**» e «**etichette ambientali**» in tutto il testo per specificare chiaramente gli obblighi applicabili a ciascuna di esse, compresi i requisiti applicabili a entrambe, pur mantenendo l'ambito di applicazione della proposta della Commissione. Inoltre, questa distinzione chiarisce le diverse parti responsabili (ad esempio il commerciante o il titolare del sistema di etichettatura ambientale) per il rispetto dei rispettivi requisiti.
- **Mantenere l'elenco non esaustivo degli atti legislativi**

dell'Unione che disciplinano i sistemi di etichettatura ambientale o le dichiarazioni ambientali esplicite che sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva sulle indicazioni verdi, aggiungendo e sopprimendo nel contempo alcuni atti giuridici, come suggerito dagli Stati membri (articolo 1, paragrafo 2).

- **Mantenere l'inclusione dei sistemi nazionali o regionali di etichettatura ecologica** istituiti dalle autorità pubbliche nell'ambito di applicazione della direttiva sulle indicazioni verdi, esentando nel contempo dalla verifica i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ecologica EN ISO 14024 tipo 1, a condizione che siano ufficialmente riconosciuti nello Stato membro e conformi ai requisiti della direttiva.
- **Modificare la definizione di «asserzione ambientale esplicita»** in **«asserzione ambientale formulata in forma scritta o oralmente, anche attraverso mezzi audiovisivi»**, al fine di garantire la coerenza con la direttiva (UE) 2024/825, escludendo nel contempo le etichette ambientali dalla definizione.
- **Modifica delle disposizioni in materia di verifica** per garantire che prima della pubblicazione delle asserzioni ambientali sia verificata solo la valutazione della fondatezza e non gli obblighi di comunicazione (articolo 10).
- **Definizione di requisiti specifici di giustificazione per le dichiarazioni relative al clima.**
- **Introduzione di una data di applicazione posticipata di 36 mesi anziché di 30 mesi dopo l'entrata in vigore** per consentire alle imprese, alle autorità competenti e ai verificatori di prepararsi all'applicazione della direttiva sulle dichiarazioni verdi.
- **Specificare ulteriormente le attività dei verificatori al fine di armonizzare maggiormente la verifica.**

Infine, segnaliamo che, per giungere formalmente all'**orientamento generale**, la Presidenza Belga presenterà il

testo di compromesso alla riunione dei ministri dell'Ambiente del prossimo 17 giugno.

In allegato è disponibile il testo di compromesso finale.

REMINDER – Webinar *Il Regolamento UE sulla Progettazione Ecocompatibile (ESPR): sfide e opportunità*, 20 giugno 2024

Ricordiamo che, Confindustria organizza il webinar ***“Il Regolamento UE sulla Progettazione Ecocompatibile (ESPR): sfide e opportunità”***, che si terrà il **20 giugno 2024**, dalle ore **10:00** alle ore **11:30**.

Lo scorso 27 maggio, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato ufficialmente il nuovo Regolamento Ecodesign, che stabilisce i requisiti per i prodotti sostenibili. Il regolamento sostituisce la direttiva esistente sulla progettazione ecocompatibile e ne amplia il campo di applicazione. Il nuovo Regolamento introduce nuovi requisiti quali la durata, la riutilizzabilità, la possibilità di aggiornare e riparare i prodotti, le norme sulla presenza di sostanze che impediscono la circolarità, l'efficienza energetica e delle risorse, il contenuto riciclato, la rigenerazione e il riciclaggio, le impronte di carbonio e ambientali e i requisiti informativi, tra cui il passaporto digitale dei prodotti. La Commissione avrà il potere di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile mediante atti delegati e l'industria avrà 18 mesi di tempo per conformarsi.

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio, l'atto legislativo è stato definitivamente adottato. Dopo essere stato firmato dal presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del Consiglio, il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrerà in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione. Si applicherà a partire da 24 mesi dopo l'entrata in vigore.

L'obiettivo dell'incontro è quello di approfondire i

principali aspetti del Regolamento e della sua attuazione, con particolare riguardo agli obblighi e alle tempistiche di attuazione per ciascun settore e per la relativa legislazione secondaria che ne deriverà.

Interverranno all'incontro:

- **Ing. Giorgia Di Giovanni**, Divisione III, Direzione Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy (MIMIT)
- **Dott.sa Caterina Attiani**, Attachè Politiche Industriali della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE.

Al termine degli interventi, ci sarà una sessione di Q&A aperta a tutti i partecipanti.

Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione al seguente link:

https://confindustria.zoom.us/webinar/register/WN_uf4Ym-WbQAWqLHuihul4tg

Il link di partecipazione all'evento verrà generato al momento dell'iscrizione nella pagina del form e vi arriverà una mail qualche secondo dopo. Sugeriamo di controllare anche la casella posta indesiderata.

L'appuntamento è gratuito ed è rivolto alle imprese associate.

[FINAL TEXT GC_Council June 3_ Draft General Approach Green Claims \(1\) Informativa sul trattamento dei dati personali Webinar ECODESIGN Revisione TUA – Contributo Confindustria – Allegato tecnico Revisione TUA – Contributo Confindustria](#)

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile, 089.200842(m.zappile@confindustria.sa.it))